



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano  
[www.comune.tadasuni.or.it](http://www.comune.tadasuni.or.it)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 del 25-08-2022

<b>Oggetto:</b>	Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive Ripristino indennità con decorrenza 1° gennaio 2022.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 17:06, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

<b>Pisu Pierpaolo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Atzori Luigi Maria</b>	<b>V Sindaco - Assess.</b>	<b>A</b>
<b>Porcu Domenico Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Deiana Franca Suintina</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Il Sig. Pisu Pierpaolo, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Manca Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e ss.mm.ii.

Riunione in modalità telematica a distanza con whatsapp in adempimento alla deliberazione C.C. n. 13 del 18.05.2022, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale";

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024; -
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto, a mente del quale: *“Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto”*;

**Visto** l'art. 82, commi 1, 8 e 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni;

**Dato atto** che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della L. n. 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente, rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali);

**Visto**, in particolare, l'art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco e degli assessori è stabilita, secondo l'art. 4, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 1.000 nell'importo percentuale del 15% e del 10% rispetto a quella attribuita al sindaco;

**Considerato che** l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

- a) - le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) - le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

**Atteso che** la Corte dei conti Sez. Autonomie, con Deliberazione depositata in data 21 gennaio 2010, n. 6, ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, come sopra riportati;

**Dato atto** che, con la citata deliberazione n. 6/2010, la Sez. Autonomie individua, dunque, la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali. Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con deliberazione della giunta comunale, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con apposita deliberazione del consiglio comunale;
- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente, l'attuale intendimento del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità, di cui trattasi, rispetto alla misura massima edittale, di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed ai criteri fissati dal comma 8, dell'art. 82 del T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

**Visto** il richiamato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

**Visto** il Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e pubblicato sul Buras parte I e II - N. 8, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e ss.mm.ii., in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, in particolare, l'art. 2, il quale recita testualmente:

*1. Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna.*

*2. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.*

*3. Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.*

**Dato atto**, altresì, che i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, con deliberazione della Giunta Comunale;

**Preso atto** che, nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni e, comunque, non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita, ai sensi dell'art. 82, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

- a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
- b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale.

**Rilevato** che il Comune di Tadasuni è compreso nella tipologia di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e che la tabella è la seguente:

Comuni da	fino a	Importo da DM 119/2000	Importo in euro	Riduzione del 10%	% rimborso	Rimborso forfettario su lordo
-	1.000	£ 2.500.000	1.291,14	1.162,03	50	645,57
1.001	3.000	£ 2.800.000	1.446,08	1.301,47	50	723,04
3.001	5.000	£ 4.200.000	2.169,12	1.952,21	40	867,65
5.001	10.000	£ 5.400.000	2.788,87	2.509,98	20	557,77
10.001	30.000	£ 6.000.000	3.098,74	2.788,87	20	619,75
30.001	50.000	£ 6.700.000	3.460,26	3.114,24	15	519,04
50.001	100.000	£ 8.000.000	4.131,66	3.718,49	15	619,75
100.001	250.000	£ 9.700.000	5.009,63	4.508,67	15	751,44
250.001	500.000	£ 11.200.000	5.784,32	5.205,89	15	867,65
500.001		£ 15.100.000	7.798,50	7.018,65	15	1.169,77

**Dato atto** che i comuni, con la deliberazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 2, comma 3 dello stesso regolamento, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, non superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato 1 del regolamento predetto;

**Dato atto** che con il citato atto deliberativo, la Giunta Comunale può, altresì, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati e che la somma dei rimborsi forfettari attribuiti agli assessori ed ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco, ai sensi del comma 1;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 10 del 30/01/2019, con la quale si stabiliva quanto segue:

- Di prendere atto del regolamento 9/A, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna, in data 08/01/2019, recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive";
- Di istituire il rimborso forfettario a favore di Sindaco del vicesindaco e degli assessori, entro i limiti previsti dalla tabella allegata al citato regolamento, come appresso riportata, che verranno determinati con successivo atto deliberativo, a seguito dell'emanazione dell'interpretazione autentica richiesta dall'Anci Sezione Regionale di Cagliari, alla Regione Sardegna, sull'esatta applicazione delle norme contenute nel citato Regolamento;

**Vista** la nota prot. n. 36 del 15/01/2019, con la quale l'ANCI - Sardegna, chiede al Consiglio Regionale un'interpretazione autentica:

- a) - in cui venga chiarito che l'applicazione della norma è rivolta anche alle cariche degli organi dei Comuni della Sardegna;

b) - sulla applicabilità del comma 3 dell'articolo 73 ai sindaci in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero a cosa facesse riferimento il legislatore per quanto concerne lo stesso comma 3 dell'articolo 73;

**Vista** la nota prot. n. 783/Segr. Pres. del 22/01/2019 del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, con la quale, in riferimento alla citata nota del 15 gennaio 2019, di cui sopra (reg.ta al prot. Cons. reg. n. 605 del 15.01.2019) ed inerente la richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni del Regolamento n. 9 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive*), anche al fine di fornire uno spunto collaborativo, evidenzia quanto segue: *"Dalla lettura del testo normativo sembra evincersi che i destinatari del rimborso siano: a livello comunale, i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri delegati (art. 4); a livello provinciale e metropolitano, il sindaco eletto presidente della provincia e il sindaco metropolitano (art. 5, comma 1) nonché i consiglieri provinciali e i consiglieri del consiglio metropolitano di cui all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (art. 5, comma 3). Per quanto gli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 9, nell'introdurre la disciplina, facciano un generico richiamo agli "amministratori comunali", infatti, sembra chiaro che le disposizioni che specificamente disciplinano i rimborsi forfettari (i citati articoli 4 e 5) si riferiscano esplicitamente solo alle categorie di amministratori sopra elencate. Di conseguenza solo ad esse, secondo le modalità individuate dal Regolamento e dalle delibere che verranno adottate a livello comunale e regionale, sembra spettare tale rimborso";*

**Vista** la deliberazione della G.C. n. N° 23 del 27.03.2019, con la quale si stabilivano le indennità spettanti al sindaco e agli assessori, nel rispetto del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, con decorrenza 1° aprile 2019, così come segue:

Carica	% riferita a indennità Sindaco	A Indennità mensile ai sensi D.M. n. 119-2000 Euro	B Rimborso forfettario attribuibile ai sensi Reg. n.1 del 05-02-2019	C Rimborso attribuito Euro
<b>Sindaco</b>		<b>1.291,14</b>	max 50% di A	<b>600,00</b>
<b>Vice-Sindaco</b>	15%	<b>193,67</b>	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti rimborso sindaco	<b>145,00</b>
<b>Assessore</b>	10%	<b>129,11</b>		<b>65,00</b>
<b>Assessore</b>	10%	<b>129,11</b>		<b>65,00</b>

**Preso atto che** il rimborso forfettario era stato sospeso dal mese di gennaio 2020 in attesa di nuove pronunce regolamentari nel merito, che di fatto non sono intervenute a modificare la disposizione di legge regionale in vigore e che attualmente è a tutti gli effetti applicabile.

**Atteso** che questo Comune al 31-12-2021 ha una popolazione residente n. 141 abitanti e che, pertanto, per le finalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, rientra nella fascia demografica inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'allegato 1 al medesimo regolamento, in base alla quale:

**Considerato** necessario ripristinare il rimborso forfettario spettante agli amministratori in riferimento al Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e pubblicato sul Buras parte I e II - N. 8, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) il quale recita che al Sindaco può essere attribuito un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo pari al 50% dell'intero ammontare dell'indennità di funzione attribuita ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mentre agli Assessori comunali può, inoltre, essere attribuito un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente al rimborso attribuito al Sindaco;

**Dato Atto** di ripristinare il rimborso forfettario istituito con deliberazione della G.C. n. N° 23 del 27.03.2019, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, applicando la riduzione del 10% in riferimento per analogia alle indennità così come stabilito dalla Corte dei conti Sez. Autonomie, con Deliberazione depositata in data 21 gennaio 2010, n. 6; stabilendo il rimborso forfettario entro i limiti massimi consentiti dal citato regolamento n. 1/2019 e, pertanto, di doverne fissare il relativo ammontare come appresso:

<b>Sindaco</b>	<b>====</b>	<b>€ 540,00</b>
<b>Vice-Sindaco</b>	<b>15%</b>	<b>€ 130,50</b>
<b>Assessore</b>	<b>10%</b>	<b>€ 58,50</b>
<b>Assessore</b>	<b>10%</b>	<b>€ 58,50</b>

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

## D E L I B E R A

**1) - Di confermare** e ripristinare l'attribuzione dell'indennità a titolo di rimborso forfettario dovuta al Sindaco e agli Assessori comunali, nel rispetto del Regolamento n. 1, del 05-02-2019, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8 gennaio 2019 e pubblicato sul Buras in data 14-02-2019, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

**2) - Di stabilire** gli importi relativi al rimborso forfettario entro i limiti massimi consentiti dal citato Regolamento, come risultante dal seguente prospetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022:

<b>Sindaco</b>	<b>====</b>	<b>€ 540,00</b>
<b>Vice-Sindaco</b>	<b>15%</b>	<b>€ 130,50</b>
<b>Assessore</b>	<b>10%</b>	<b>€ 58,50</b>
<b>Assessore</b>	<b>10%</b>	<b>€ 58,50</b>

**3) - Di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1:

- gli importi di cui al precedente punto 2) sono aggiuntivi rispetto alle indennità e agli oneri a carico di questo ente già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali;
- la somma complessiva del rimborso forfettario attribuito agli assessori (€ 247,50) rientra nei limiti del rimborso attribuito al Sindaco (€ 540,00);
- gli stessi sono corrisposti mensilmente a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato;
- gli oneri gravano sul fondo unico degli enti locali, di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007, secondo quanto disposto dall'art. 73, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

**4) - Di dare atto**, altresì, che:

- il presente atto deliberativo costituisce atto di indirizzo gestionale per i responsabili del servizio amministrativo e del servizio finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, ai quali, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è demandata la liquidazione delle indennità e dei rimborsi dovuti agli amministratori in ragione del loro mandato;

**5) – Dare atto** che in caso di pronuncia definitiva che dichiari illegittima la misura di cui sopra, i componenti della giunta si impegnano a restituire le somme indebitamente ricevute.

**6) - Di impartire** al medesimo responsabile servizio finanziario gli opportuni indirizzi affinché vengano adeguati gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente atto deliberativo;

**7) - Di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente - Amministrazione trasparente;

**8) - Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Pisu Pierpaolo

Il Segretario Comunale  
F.to Manca Matteo

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere  
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Tadasuni

Il Responsabile del Servizio  
F.to Pisu Pierpaolo

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere  
Regolarità Contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni

Il Responsabile del Servizio  
F.to Pisu Pierpaolo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 04/02/2016, n.2.

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE